

**ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AL
NUMERO MASSIMO DI INCARICHI CHE POSSONO RICOPRIRE GLI
AMMINISTRATORI DI ENAV S.P.A.**

Premessa

In linea con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, in data 1 marzo 2017, il Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. (“ENAV” o la “Società”) ha espresso il seguente orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco considerato compatibile con un efficace e diligente svolgimento dell’incarico di amministratore della Società.

Articolo 1

Gli amministratori di ENAV accettano la carica e la mantengono quando ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto sia dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società (le “Società Rilevanti”):

- (i) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri (“Società Quotate”);
- (ii) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati che operano nei settori finanziario, bancario o assicurativo ovvero che abbiano un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o ricavi superiori a Euro 1.700 milioni in base all’ultimo bilancio approvato

Articolo 2

- 2.1 Gli incarichi rivestiti da ciascun amministratore di ENAV negli organi di amministrazione e/o di controllo di Società Rilevanti dovrebbero avere un “peso” complessivo non superiore a 20, determinato sulla base dei criteri di seguito definiti.
- 2.2 Per gli amministratori esecutivi di ENAV con specifiche deleghe di gestione, il “peso” degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo in Società Rilevanti è determinato come segue:
 - a) non è consentito rivestire alcun incarico di amministratore delegato in Società Rilevanti;
 - b) a ciascun incarico di amministratore esecutivo, diverso da quello di amministratore delegato, in Società Quotate, è attribuito un “peso” pari a 12;

- c) a ciascun incarico di amministratore esecutivo, diverso da quello di amministratore delegato, in Società Non Quotate, è attribuito un “peso” pari a 10;
- d) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 8;
- e) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 6;
- f) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
- g) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 6;
- h) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
- i) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 2.

2.3 All'amministratore delegato (*chief executive officer*) di ENAV non è consentito ricoprire la carica di amministratore di un altro emittente, non appartenente al medesimo gruppo, di cui sia amministratore delegato (*chief executive officer*) un amministratore di ENAV.

2.4 Per gli amministratori non esecutivi di ENAV il “peso” degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e di controllo in Società Quotate è determinato come segue:

- a) a ciascun incarico di amministratore esecutivo in Società Quotate è attribuito un “peso” pari a 6;
- b) a ciascun incarico di amministratore esecutivo in Società Non Quotate è attribuito un “peso” pari a 5;
- c) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 5;

- d) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
 - e) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 3;
 - f) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio superiore a 8 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 4;
 - g) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio compreso tra un massimo di 8 e un minimo di 4 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 3;
 - h) a ciascun incarico di amministratore non esecutivo e/o di sindaco effettivo in Società Non Quotate, tale da comportare un impegno medio non superiore a 3 giorni al mese, è attribuito un “peso” pari a 2.
- 2.5 Agli amministratori non esecutivi di ENAV non è consentito rivestire alcun incarico di amministratore delegato (*chief executive officer*) di un altro emittente, non appartenente al medesimo gruppo, di cui l'amministratore delegato (*chief executive officer*) di ENAV sia amministratore.
- 2.6 Quando gli amministratori non esecutivi di ENAV siano anche membri di uno o più comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, i limiti di cui al precedente art. 2.4 si intendono aumentati di un'unità.
- 2.7 Sono esclusi dai limiti di cui al presente art. 2 gli incarichi eventualmente ricoperti dagli amministratori nelle società controllate, direttamente e/o indirettamente, ovvero collegate a ENAV.

Articolo 3

- 3.1 Gli amministratori di ENAV informano la funzione Affari Legali e Societari degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo ricoperti in Società Rilevanti all'atto dell'accettazione della carica e in occasione di ciascuna variazione intervenuta, indicando altresì l'impegno medio mensile richiesto.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione di ENAV, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun amministratore, rileva e rende note nella relazione di *corporate governance* le ulteriori cariche ricoperte dagli amministratori di ENAV nelle Società Rilevanti.

- 3.3 In caso di superamento dei limiti indicati al precedente art. 2, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse di ENAV e invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.
- 3.4 Il Consiglio di Amministrazione di ENAV si riserva la facoltà di accordare deroghe motivate ai predetti limiti, anche in ragione delle caratteristiche e della complessità dell'incarico.